

19 APRILE 2017

Ruolo e funzioni delle commissioni paritetiche docenti studenti

di Vincenzo Ambriola

Professore ordinario di Informatica nell'Università di Pisa
Membro esterno del Nucleo di valutazione dell'Università dell'Aquila

di Paolo Rossi

Professore ordinario di Didattica e Storia della Fisica nell'Università di Pisa
Membro esterno del Nucleo di valutazione dell'Università di Siena



Ruolo e funzioni delle commissioni paritetiche docenti studenti *

di Vincenzo Ambriola

Professore ordinario di Informatica nell'Università di Pisa
Membro esterno del Nucleo di valutazione dell'Università dell'Aquila

e Paolo Rossi

Professore ordinario di Didattica e Storia della Fisica nell'Università di Pisa
Membro esterno del Nucleo di valutazione dell'Università di Siena

Sommario: 1. Introduzione. 2. Il contesto normativo nazionale. 3. Il sistema AVA. 4. L'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio. 5. AVA 2.0. 6. Ruolo e funzioni delle commissioni paritetiche. 7. Conclusioni e proposte.

1. Introduzione

Le commissioni paritetiche docenti-studenti sono l'unico organo statutario universitario in cui la componente studentesca è rappresentata paritariamente rispetto a quella docente. Il loro ruolo è caratterizzato da una variegata attività di verifica e di monitoraggio in cui gli studenti possono esprimere le loro opinioni, evidenziando punti di forza e di debolezza dell'ateneo, partecipando concretamente al sistema di assicurazione della qualità. A volte impropriamente associata al concetto di *customer satisfaction* l'attività delle commissioni paritetiche è invece di carattere fortemente istituzionale e di tutela di tutte le componenti universitarie.

Questo articolo ripercorre l'iter normativo di istituzione delle commissioni paritetiche, di definizione dei loro compiti e di attribuzione delle loro prerogative. Ne viene precisato il ruolo nel sistema di assicurazione della qualità e quello attribuito dall'ANVUR nel primo sistema AVA e in quello recentemente rivisto. Sulla base dell'analisi normativa vengono discussi e commentati il ruolo e le funzioni delle commissioni paritetiche, evidenziando l'evoluzione formale e sostanziale dei concetti giuridici individuati. L'articolo si conclude con una riflessione sulla situazione attuale e alcuni suggerimenti per un possibile miglioramento.

* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Gli autori ringraziano Carla Barbatì per la lettura critica di questo articolo.

2. Il contesto normativo nazionale

Il primo riferimento normativo relativo alle *commissioni paritetiche* compare nel decreto n. 509 del 3 novembre 1999 in cui si specifica che “le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca”¹. Nel decreto le commissioni didattiche paritetiche sono citate senza alcun riferimento normativo precedente, riferendosi genericamente ad “analoghe strutture di rappresentanza studentesca” già istituite presso molti atenei, anche in seguito all’attivazione del *Progetto CAMPUS*, che ha introdotto per primo nel sistema universitario i concetti, le procedure e la terminologia dell’*assicurazione della qualità*.

Le *commissioni paritetiche docenti studenti* sono state per la prima volta istituite dalla legge 240 del 30 dicembre 2010, detta anche legge Gelmini. Al *nucleo di valutazione* la legge attribuisce la “funzione di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti”² istituite presso ogni dipartimento o struttura di raccordo, per svolgere “attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi di studio”³. La legge prevede il “potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche”⁴.

L’attività delle commissioni paritetiche viene precisata nel decreto legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012, che definisce le modalità per la stesura della *relazione annuale*. Tale relazione deve essere trasmessa al nucleo di valutazione e al senato accademico entro il 31 dicembre di ogni anno e deve contenere “proposte al nucleo di valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualità e dell’efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell’apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo”⁵. Il decreto legislativo entra nel merito della compilazione della relazione stabilendo che “l’elaborazione delle proposte avviene previo monitoraggio degli indicatori di competenza di cui all’articolo 12, comma 4, e anche sulla base di questionari o interviste agli studenti,

¹Decreto n. 509 del 3 novembre 1999, art. 12, comma 3.

²Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 2, comma 1, punto r.

³Ib., art. 2, comma 2, punto g.

⁴Ib., art. 5, comma 3, punto c.

⁵Decreto legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012, art. 13, comma 1.

preceduti da un'ampia attività divulgativa delle politiche qualitative dell'ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualità adottato dall'ateneo”⁶.

Le commissioni paritetiche sono coinvolte anche nella definizione delle “metodologie interne di monitoraggio della realizzazione degli obiettivi strategici programmati ogni triennio” dall'ateneo⁷. Queste metodologie, infatti, sono “definite con il concorso dei nuclei di valutazione e possono prevedere l'elaborazione di autonomi indicatori, anche su proposta delle commissioni paritetiche”⁸. Gli indicatori devono essere “adeguatamente armonizzati con gli indicatori definiti dall'ANVUR, che misurano, a livello di singole strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell'organizzazione e nelle performance individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in rapporto a ogni singolo compito o attribuzione”.

3. Il sistema AVA

Il decreto ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2013, detto anche *decreto AVA* istituisce il sistema di *autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*. Il decreto conferma il ruolo delle commissioni paritetiche stabilendo che “i nuclei di valutazione svolgono l'attività di verifica sul sistema di assicurazione della qualità tenendo conto anche della relazione delle commissioni paritetiche”⁹. Lo stesso decreto, nelle disposizioni transitorie e finali ribadisce che “nella sua relazione il nucleo di valutazione riferisce sulle attività di assicurazione di qualità in fase di definizione o già svolte dal *presidio della qualità* di ateneo e dalle commissioni paritetiche”¹⁰.

L'allegato C del decreto ministeriale n. 47, dedicato ai requisiti di assicurazione della qualità, così definisce il requisito AQ4¹¹: “L'ateneo possiede un'effettiva organizzazione con poteri di decisione e di sorveglianza sulla qualità dei corsi di studio, della formazione da loro messa a disposizione degli studenti e della ricerca (se non è presente viene revocato l'accreditamento alla sede)”. Il commento a questo requisito cita espressamente i nuclei di valutazione e le commissioni paritetiche: “Il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti effettuano una adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'assicurazione della qualità da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del *presidio della qualità* e degli organi di governo dell'ateneo. Il *presidio della qualità* e gli organi di governo dell'ateneo sono a conoscenza dei pareri,

⁶Ib., art. 13, comma 2.

⁷Ib., art. 12, comma 3.

⁸Ib., art. 12, comma 4.

⁹Decreto ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2013, art. 4, comma 11.

¹⁰Ib., art. 9, comma 1, punto e.

¹¹Ib., Allegato C.

delle raccomandazioni e delle indicazioni che il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti producono e, sulla base di esse, mettono in atto adeguate misure migliorative”.

Sulla base di questa normativa, il 9 gennaio 2013 l'ANVUR ha approvato un documento su “Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano” che presenta la prima versione del cosiddetto *sistema AVA*. Il ruolo delle commissioni paritetiche è trattato esplicitamente nel capitolo D del documento. Per quanto riguarda la relazione annuale, il documento precisa che “la commissione paritetica docenti-studenti, attingendo dalla SUA-CDS, dai risultati delle rilevazioni dell’opinione degli studenti e da altre fonti disponibili istituzionalmente valuta se:

- a) il progetto del corso di studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenendo conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;
- b) i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di riferimento;
- c) l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;
- d) i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;
- e) al riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui corsi di studio negli anni successivi;
- f) i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati;
- g) l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CDS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun corso di studio offerto.¹²”

Il documento stabilisce che la “commissione esprima le proprie valutazioni e formuli le proposte per il miglioramento in una relazione annuale che viene trasmessa al presidio della qualità e al nucleo di valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno” associando tale relazione alle “SUA-CDS a cui si riferisce” e “pubblicandola con le stesse modalità informatiche”. Infine, il documento entra nel dettaglio delle informazioni richieste per l’attività delle commissioni paritetiche nell’allegato V. Il documento conferma lo stretto legame tra il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche ribadendo che l’attività annuale di sorveglianza del nucleo è volta ad “accertare se gli organi di governo

¹²Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano, documento ANVUR del 9 gennaio 2013, capitolo D.

dei corsi di studio e dell'ateneo tengano conto dell'attività del presidio della qualità e delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla commissione paritetica docenti-studenti nella relazione annuale”.

Per rendere concreta l'attività delle commissioni paritetiche, l'allegato V del documento stabilisce la struttura della “scheda per la relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti”. La scheda è formata da sette quadri che hanno i seguenti oggetti:

- A) Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo.
- B) Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati).
- C) Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
- D) Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
- E) Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.
- F) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.
- G) Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CDS.

L'allegato VI del documento riporta gli “indicatori relativi al ruolo dei nuclei di valutazione”. In particolare, il requisito n. 6 richiede una “valutazione dell'interazione tra le commissioni paritetiche docenti-studenti e il presidio della qualità e dei conseguenti interventi di miglioramento”.

4. L'accREDITAMENTO periodico delle sedi e dei corsi di studio

Il sistema AVA si basa sul concetto di accreditamento che consiste nell'accertamento del livello di sviluppo raggiunto dal sistema di assicurazione della qualità delle sedi universitarie e dei corsi di studio. L'accREDITAMENTO è iniziale e periodico. Per quanto riguarda le sedi, l'accREDITAMENTO iniziale è stato concesso d'ufficio, per consentire al sistema universitario di operare al momento dell'entrata in vigore del sistema AVA. L'accREDITAMENTO iniziale dei corsi di studio è richiesto per tutti i corsi di nuova istituzione. Per quanto riguarda l'accREDITAMENTO periodico, l'ANVUR ha redatto un documento sulle “finalità e procedure per l'accREDITAMENTO periodico delle sedi e dei corsi di studio” in modo da poter svolgere questa attività per tutte le sedi universitarie pubbliche e private.

Il ruolo delle commissioni paritetiche emerge con chiarezza anche nell'accREDITAMENTO periodico delle sedi e dei corsi di studio. Il punto E del requisito AQ1¹³ prevede che “devono essere presenti regolari autovalutazioni periodiche dei processi adottati e dei risultati ottenuti”. La *commissione di esperti della valutazione* (chiamata anche *CEV*) incaricata di svolgere l'accREDITAMENTO deve osservare se “le commissioni paritetiche docenti-studenti siano capaci di contribuire con continuità ed efficacia all'autovalutazione del complesso della formazione impartita dai corsi di studio”. Il requisito AQ2¹⁴ richiede alla CEV di osservare se “il presidio della qualità organizza flussi informativi formalizzati ed efficaci al fine di tenere sotto controllo il sistema di gestione in qualità delle attività di formazione, di assicurare inoltre che esistano efficaci relazioni tra corsi di studio, commissione paritetica docenti-studenti e nucleo di valutazione, di riferire infine agli organi di governo”. Il requisito AQ4¹⁵ richiede alla CEV di verificare se “il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti effettuano un'adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'assicurazione della qualità da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del presidio della qualità e degli organi di governo dell'ateneo” ma anche se “il presidio della qualità e gli organi di governo dell'ateneo sono a conoscenza dei pareri, delle raccomandazioni e delle indicazioni che il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti producono e, sulla base di esse, comunicano e mettono in atto adeguate misure migliorative”. Le relazioni annuali delle commissioni paritetiche fanno parte dei documenti obbligatori che l'ateneo deve mettere a disposizione della CEV per l'esame a distanza previsto dall'accREDITAMENTO.

Andando ancor più nel dettaglio della procedura di accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi di studio, nella parte del documento ANVUR sulle indicazioni operative fornite alla CEV si trovano numerosi riferimenti alle commissioni paritetiche. L'indicatore A¹⁶ del requisito AQ1 prevede un aspetto sul “monitoraggio delle strategie” che richiede di accertare se “gli organi di governo incaricati prendono in considerazione i rapporti di riesame ciclico prodotti dai corsi di studio e i documenti prodotti dal presidio della qualità, dalla commissione paritetica docenti-studenti e dal nucleo di valutazione al fine di tenere sotto controllo l'effettiva realizzazione delle proprie strategie”. L'obiettivo del già citato requisito AQ4 viene dettagliato in modo da “accertare se il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti effettuino una adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo

¹³Requisito AQ1. L'Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della formazione.

¹⁴Requisito AQ2. L'Ateneo sa in che misura le proprie politiche sono effettivamente realizzate dai corsi di studio.

¹⁵Requisito AQ4. L'Ateneo possiede un'effettiva organizzazione con poteri di decisione e di sorveglianza sulla qualità dei corsi di studio, della formazione da loro messa a disposizione degli studenti e della ricerca.

¹⁶Indicatore AQ1.A. Accertare che sia presente una formulazione chiara ed esplicita di obiettivi concreti rapportati alla disponibilità di risorse umane e materiali, tali da garantire il raggiungimento dei risultati, documentati in modo sistematico e comprensibile al pubblico.

dell'assicurazione della qualità, da cui risultino pareri e indicazioni nei confronti del presidio della qualità e degli organi di governo dell'ateneo; se il presidio della qualità e gli organi di governo dell'ateneo siano a conoscenza dei pareri e delle indicazioni che il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti producono e, sulla base di esse, mettano in atto adeguate misure migliorative; se esista un'organizzazione che definisce criteri per compiti, obiettivi, autorità e responsabilità, a cui i corsi di studio si uniformano". Il punto di attenzione AQ4.3 è espressamente dedicato alle commissioni paritetiche in quanto chiede alla CEV di accertare se "le commissioni paritetiche docenti-studenti operano complessivamente in modo adeguato per le esigenze dell'assicurazione della qualità, dimostrando di condurre un'analisi attenta dell'attività didattica dei corsi di studio, di individuare le criticità in modo autonomo ed esporle ai fini del riesame".

Anche la procedura di accreditamento dei corsi di studio fa riferimento esplicito alle commissioni paritetiche. L'indicatore AQ5.D¹⁷ ha un punto di attenzione che richiede alla CEV di verificare se "la commissione paritetica docenti-studenti e il corso di studio sono attivi nel raccogliere le segnalazioni /osservazioni provenienti dagli studenti".

5. AVA 2.0

Il 22 dicembre 2016, l'ANVUR ha approvato le nuove linee guida su "Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari" in attuazione del decreto ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016. Il documento che presenta tali linee guida dedica un capitolo alle commissioni paritetiche, in cui riporta il loro percorso normativo e ne conferma il ruolo essenziale all'interno del sistema di assicurazione della qualità. L'esperienza conseguita dall'ANVUR durante le visite di accreditamento effettuate finora si esplicita in precise raccomandazioni agli atenei affinché "adottino soluzioni regolamentari e organizzative volte a favorire la presenza nelle commissioni paritetiche di un'adeguata rappresentanza dei corsi di studio, con particolare riferimento ai rappresentanti degli studenti" raccomandando che "il coinvolgimento degli studenti dei singoli corsi di studio nell'analisi dei questionari sia diretto e non mediato da rappresentanti provenienti da altri corsi di studio".

Per quanto riguarda la relazione, il documento afferma che "l'ANVUR non propone un formato per la relazione, ma lascia autonomia nel definire modelli che consentano di documentare l'analisi dei temi previsti" specificando che "i contenuti già proposti da ANVUR (scheda per la relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti) sono da intendersi come suggerimenti indicativi". Le linee guida prevedono che "la relazione della commissione paritetica, basata su elementi di analisi indipendente (e non solo sui rapporti di riesame dei corsi di studio), deve pervenire al nucleo di

¹⁷Requisito AQ5, indicatore D. Accertare che le opinioni di studenti, laureandi e laureati siano tenute nel debito conto e valorizzate nella gestione in qualità del corso di studio.



valutazione, al presidio della qualità e ai corsi di studio, che la recepiscono e si attivano per elaborare proposte di miglioramento (in collaborazione con la commissione paritetica o con altra rappresentanza studentesca)”. Infine “gli aspetti rilevanti di tale processo devono essere evidenziati sia nelle relazioni del nucleo di valutazione sia nei rapporti di riesame ciclico”.

L'allegato 10 delle linee guida stabilisce la struttura della relazione annuale delle commissioni paritetiche, organizzata in sei quadri:

- A) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.
- B) Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
- C) Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
- D) Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del monitoraggio annuale e del riesame ciclico.
- E) Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CDS.
- F) Ulteriori proposte di miglioramento.

Come si può notare, la struttura della relazione è più semplice e meno dettagliata di quella precedente.

6. Ruolo e funzioni delle commissioni paritetiche

Il ruolo delle commissioni paritetiche ha subito un notevole sviluppo a partire da quello iniziale previsto dalla legge Gelmini in cui appare chiara la volontà di riconoscere alle commissioni paritetiche un ruolo importante nel sistema di assicurazione della qualità anche se fa un riferimento generico al “monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica”, lasciando in secondo piano il monitoraggio “dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori dei ricercatori”. Sempre la legge Gelmini prevede che le commissioni paritetiche individuino “indicatori per la valutazione delle stesse [offerta formativa, attività di servizio]”. Il valore strategico delle commissioni paritetiche è esplicitamente equiparato a quello del nucleo di valutazione poiché entrambi concorrono al “potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività [dell'ateneo]”.

Questa enunciazione di principi viene concretizzata dopo due anni, stabilendo per decreto che le commissioni paritetiche devono redigere una relazione annuale di cui se ne stabiliscono le caratteristiche. L'autonomia delle commissioni paritetiche viene ribadito e precisato nel decreto legislativo n. 19, in quanto si afferma che il monitoraggio si svolge su indicatori espressamente individuati dalle commissioni stesse. Anche per quanto riguarda il monitoraggio svolto dal nucleo di

valutazione in particolare e dall'ateneo in generale, le commissioni partecipano attivamente proponendo specifici indicatori.

Da un'altra prospettiva, il decreto indebolisce il ruolo delle commissioni paritetiche, rispetto a quello del nucleo di valutazione. È al nucleo di valutazione, infatti, che le commissioni paritetiche devono fare “proposte nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche”. Tali proposte, continua il decreto, devono essere elaborate dalle commissioni paritetiche “previo monitoraggio degli indicatori di competenza” da esse definite ma “adeguatamente armonizzati con gli indicatori definiti dall'ANVUR”. Si inizia a percepire il ruolo dell'ANVUR che definisce degli indicatori di riferimento per l'intero sistema universitario, richiedendo che quelli autonomamente definiti dagli atenei si debbano ad essi armonizzare.

Il decreto ministeriale n. 47 indebolisce ulteriormente il ruolo delle commissioni paritetiche, quando afferma che il nucleo di valutazione svolge un'attività di verifica tenendo conto “anche” della relazione delle commissioni paritetiche. Nella sua relazione il nucleo di valutazione “riferisce sulle attività di assicurazione di qualità” in carico al presidio della qualità e delle commissioni paritetiche. Restano tracce dell'originale ruolo paritario dei due organi statutari nel requisito AQ4 quando si afferma che “il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti effettuano un'adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo”. Dall'operato congiunto di questi due organi “risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del presidio della qualità e degli organi di governo dell'ateneo”. Il presidio della qualità, invece, appare sempre subordinato alle commissioni paritetiche in quanto riceve anche da esse, oltre che dal nucleo di valutazione, pareri, raccomandazioni e indicazioni. Sulla base di tutto ciò il presidio mette in atto adeguate misure migliorative, essendo diretto responsabile del buon funzionamento del sistema di assicurazione della qualità.

Sulla scia di questa impostazione, l'ANVUR definisce le prime linee guida relative al sistema AVA stabilendo minuziosamente l'attività valutativa delle commissioni paritetiche e il formato della prevista relazione annuale. Per prima cosa le linee guida stabiliscono le fonti documentali che devono guidare l'attività delle commissioni paritetiche: la SUA-CDS, il risultato delle rilevazioni dell'opinione degli studenti. Per lasciare un limitato spazio di autonomia alle commissioni paritetiche, le linee guida ammettono “altre fonti disponibili istituzionalmente”. Nel dettaglio, le commissioni paritetiche devono valutare i seguenti aspetti della didattica:

- a) attenzione del corso di studio alle funzioni e alle competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale;
- b) efficacia dei risultati di apprendimento attesi;
- c) efficacia dell'attività didattica dei docenti, dei metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, dei materiali e degli ausili didattici, dei laboratori, delle aule e delle attrezzature;

- d) corretto accertamento dei risultati mediante i metodi di esame;
- e) efficacia degli interventi correttivi previsti dal riesame annuale;
- f) efficacia della gestione, dell'analisi e dell'utilizzo dei questionari degli studenti;
- g) pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CDS.

Dopo il precedente indebolimento del ruolo delle commissioni paritetico, questo documento ne sancisce l'allontanamento dalle prerogative stabilite dalla legge Gelmini. Nella relazione annuale, infatti, non si trovano più tracce dell'attività propositiva di definizione degli indicatori che vengono, invece, minuziosamente elencati sotto forma di precise azioni di verifica delle attività didattiche portate avanti dall'ateneo.

L'attività delle commissioni paritetiche viene ingabbiata in una pletora di funzioni valutative che, nella sostanza, ne indeboliscono l'operato. La maggior parte degli aspetti indicati sono infatti difficilmente valutabili da una commissione che si riunisce al massimo due o tre volte all'anno. Per molti di essi la richiesta di valutazione è genericamente limitata a una constatazione di efficacia, lasciando ad altri organi il compito di affrontare i veri problemi relativi alla gestione e al controllo di qualità dei corsi di studio. Colpisce la precisione con cui si definisce l'azione di verifica sui questionari relativi alla soddisfazione degli studenti, laddove si chiede alle commissioni paritetiche non di entrare nel merito dei risultati quantitativi e qualitativi ottenuti da un'analisi sia aggregata che disaggregata, ma di accertarsi che siano "efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati". La possibilità di proporre indicatori specifici non viene neanche prevista, togliendo alla commissione un potere incardinato originariamente nella legge Gelmini.

A dare evidenza di quanto appena affermato, è utile porre l'attenzione alle linee guida redatte dall'ANVUR per definire il nuovo sistema AVA, il cosiddetto AVA 2.0. La relazione della commissione paritetica deve essere basata su "elementi di analisi indipendente" e non solo sui rapporti di riesame dei corsi di studio. Questa precisazione è sintomatica di una prassi diventata oramai corrente, che vede il lavoro della commissione paritetica a valle di quello dei gruppi di riesame. Così facendo si prende atto della perdita del carattere originale dell'azione valutativa delle commissioni e della loro trasformazione in organi burocratici privi di effettiva autonomia. Anche la struttura della relazione viene semplificata, lasciando alcuni aspetti puramente formali.

7. Conclusioni e proposte

L'indebolimento progressivo del ruolo delle commissioni paritetiche nel processo di assicurazione della qualità e all'interno del sistema AVA non resta senza conseguenze sui comportamenti concreti di docenti e studenti e sull'atteggiamento che gli organi di governo centrali e decentrati degli atenei, già



caricati di numerose altre incombenze amministrative e gestionali, tendono, e tenderanno, ad avere nei confronti delle commissioni stesse.

In molti casi è già dato osservare che gli adempimenti per i quali è previsto un ruolo delle commissioni paritetiche sono svolti in modo formale, e talvolta sciatto, con scarsa attenzione al rispetto sostanziale del compito di oggettiva rappresentanza delle istanze studentesche. La composizione è spesso minimale, anche per la difficoltà di individuare soggetti interessati alla partecipazione, e talvolta non è nemmeno rigorosamente conforme alle prescrizioni normative; le convocazioni rischiano di essere saltuarie e rituali, scarsamente finalizzate a obiettivi concreti, e di conseguenza anche il contributo a un effettivo miglioramento della qualità del processo formativo risulta in molti casi pressoché trascurabile.

Un ovvio corollario di questo atteggiamento, prevalente nella parte docente, è la disaffezione della parte studentesca, che rende talvolta difficile individuare studenti realmente interessati a partecipare alle commissioni, cosa comprensibile se la partecipazione non è avvertita come un utile momento di confronto, di proposta e di trasmissione di istanze che abbiano una qualche possibilità di essere poi in qualche misura recepite. Occorrerebbe quindi probabilmente agire su due diversi livelli: in primo luogo quello normativo, non tanto sul piano legislativo quanto in relazione al ruolo da attribuirsi, nelle fasi di accreditamento dei corsi di studi, alle corrette pratiche di gestione delle commissioni paritetiche (e qui le politiche di accreditamento adottate dall'ANVUR possono giocare un ruolo chiave). D'altra parte sarebbe importante una responsabilizzazione degli organi di governo degli atenei e dei dipartimenti, che in un rapporto costruttivo con i nuclei di valutazione e con i presidi della qualità potrebbero operare recependo attivamente le critiche ai comportamenti più distratti, stimolando l'effettiva partecipazione, soprattutto mediante forti segnali di attenzione e di accoglimento delle indicazioni, in particolare quelle provenienti dalla parte studentesca, e mettendo in atto reali interventi correttivi delle criticità segnalate.

Siamo consapevoli che in una fase di grandi e gravosi impegni e di sempre più scarse risorse umane e materiali queste indicazioni possono apparire come un ulteriore aggravio, ma riteniamo che un'università che voglia e sappia essere all'altezza del suo compito di principale strumento di produzione e di trasmissione intergenerazionale della conoscenza non possa in alcun modo prescindere da una forte capacità di ascolto dei destinatari primi del proprio operato.